

Il trust adesso «parla» italiano

Alla fine del mese operative nella Repubblica del Titano le leggi 37 e 38 che disciplinano l'istituto

SAN MARINO ■ Disposizioni più stringenti sull'atto istitutivo e *trustee* "autorizzati" dalla Banca centrale per meglio tutelare i destinatari; sforzo di trasparenza con l'istituzione di uno specifico registro; definizione di un regime fiscale agevolato. Sono questi i punti più importanti della normativa sammarinese sul trust. Ma la vera novità è che grazie alla Repubblica di San Marino e alle sue leggi 37 e 38 del 17 marzo 2005, l'istituto del trust è stato per la prima volta disciplinato in lingua italiana.

Un ultimo atto amministrativo, atteso per fine ottobre, sancirà il novero dei *trustee* "autorizzati" dalla Banca centrale della Repubblica di San Marino e quindi l'avvio effettivo della possibilità di usufruire di questo istituto sul territorio, ma potrebbero essere proprio queste due leggi la chiave di volta, a San Marino ma anche in Italia, per la diffusione di questo istituto giuridico, molto diffuso nei Paesi anglosassoni, che si basa sulla gestione dei beni separata dalla proprietà, con un *trustee* (o *gestore*) tenuto a far fruttare i beni del disponente (o *settlor*); il tutto a favore di uno o più beneficiari.

In Italia, infatti, non esiste ancora una normativa specifica che disciplini i trust, legittimati solo grazie alla Convenzione adottata all'Aja il 1° luglio del 1985 — ratificata dall'Italia con la legge 364/89

In cassaforte

I punti chiave della normativa sammarinese sulla disciplina del trust



San Marino. Una veduta della «Rocca»

■ **Come funziona.** Il trust è uno strumento giuridico in base al quale un dato soggetto (*trustee*) gestisce il patrimonio che gli è stato affidato da un disponente (o *settlor*). Esistono poi i guardiani, che tutelano la corrispondenza della conduzione del trust agli intenti iniziali nel trust di scopo e i beneficiari, cioè coloro per i quali è stato istituito il trust

■ **A cosa serve.** I beni oggetto del trust, uscendo dalla sfera patrimoniale dei proprietari, sono sostanzialmente messi al riparo da pretese di creditori del disponente

■ **A San Marino.** La Repubblica di San Marino ha disciplinato i trust e il relativo regime fiscale con le leggi 37 e 38 del 17 marzo 2005. È la prima normativa in italiano che disciplina questo istituto, utilizzato anche in Italia in base a una convenzione dell'Aja del 1985

entrata in vigore nel 1992 — secondo cui l'istituto può essere regolato da norme di un Paese estero in cui il trust è esplicitamente disciplinato. «Si comprende bene — afferma **Andrea Moja**, presidente di Assotrusters, Associazione costituita fra *trustees* aderenti alla Confedilizia — come trattare una materia disciplinata in italiano e modellata per un ordinamento diverso da quelli anglosassoni possa essere un grosso vantaggio per i professionisti, favorendo la conoscenza del trust e il suo utilizzo».

Con le leggi 37 e 38, afferma **Antonio Valentini**, presidente della Banca Centrale di San Marino, che ha coordinato i lavori preparatori delle leggi «si è cercato di coniugare la flessibilità e la complessità tipiche dell'istituto del trust con elementi di prudenza a tutela di soggetti terzi, innanzitutto i beneficiari». Di base

emerge anche la chiara volontà di scrollarsi di dosso l'abito del paradiso fiscale e uscire da una fase di isolamento economico ponendosi come piazza economica affidabile e competitiva.

Va in questa direzione la scelta di rendere obbligatoria la stesura scritta dell'atto istitutivo del trust: per atto pubblico

o con scrittura privata autenticata. I trust andranno poi iscritti in un registro dichiarativo. Questo è un altro punto a favore della trasparenza e della tutela dei beneficiari — peraltro contemplato solo dalla normativa di Malta sul trust — così come sulla stessa linea è l'attenzione posta alla figura del *trustee* disciplinata nel dettaglio nel Titolo III della legge 37. Il legislatore sammarinese ha stabilito infatti che il trust debba essere amministrato da

almeno un *trustee* sammarinese "autorizzato" dalla Banca centrale della Repubblica di San Marino in base a requisiti di stabilità patrimoniale, trasparenza, onorabilità e professionalità oppure "qualificato" quando non ha sede a San Marino ed è sottoposto a vigilanza da parte di autorità straniere.

Attenzione però. Innanzitutto i *trustee* per essere "autorizzati" devono essere sottoposti a vigilanza e quindi, a differenza dell'ordinamento inglese che prevede che anche le persone fisiche possano svolgere la funzione di *trustee*, San Marino ha in pratica dato l'esclusiva a «banche, società fiduciarie e altre imprese di investimento», pur contemplando la possibilità per i gestori autorizzati di essere affiancati da per-

sone fisiche. La presenza dei soggetti sammarinesi, inoltre, è basilare, perché i *trustee* per essere "qualificati" devono, fra le altre cose, operare «in regime di reciprocità» e non è il caso dei rapporti fra Italia e San Marino.

Ma la normativa diventa un pacchetto completo insieme con la legge 38 che tratta del regime fiscale dei trust. In base all'articolato, i trust vengono considerati soggetti passivi prevedendo l'aliquota del 19% su un imponibile corrispondente al 10% dell'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti derivanti dai beni in trust per ciascun periodo d'imposta, o

50% se si tratta di società o enti fiscalmente residenti o domiciliati in Paesi a "regime fiscale privilegiato": Andorra, Liberia, Liechtenstein, Marshall Islands e il Principato di Monaco. In altre parole, c'è una tassazione dell'1,9% che potrebbe anche scendere all'1,5% in base a una riforma fiscale in discussione.

In molti casi, infine, il capitale trasferito ai beneficiari a seguito del trust non è soggetto a tassazione e per i redditi derivanti tassati all'estero, ci si può avvalere della detrazione utilizzandoli come crediti d'imposta.

Tra le altre novità
uno specifico registro
e l'obbligo
della scrittura dell'atto

SU INTERNET

I testi delle leggi sono reperibili nel sito Internet
<http://www.consigliograndeegenerale.sm/index.php3>